



COMUNE di MASER

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO

DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 28 dicembre 2016

INDICE

TITOLO I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Finalità ed obiettivi
- Art. 3 - Il ruolo del Servizio Sociale professionale
- Art. 4 - Oggetto del regolamento
- Art. 5 - Destinatari degli interventi e dei servizi
- Art. 6 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale.
- Art. 7 - Attivazione d'ufficio.
- Art. 8 - Interventi e prestazioni
- Art. 9 - Istruttoria e valutazione del bisogno.
- Art. 10 - Trattamento dei dati personali

TITOLO II COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

- Art. 11 - Compartecipazione al costo degli interventi e dei servizi.
- Art. 12 - Applicazione dell'ISEE
- Art. 13 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

TITOLO III INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

- Art. 14 - Servizio sociale professionale
- Art. 15 - Segretariato sociale professionale

TITOLO IV INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'

- Art. 16 - Servizio di assistenza domiciliare
- Art. 17 - Servizio di trasporto sociale
- Art. 18 - Casi particolari

TITOLO V INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'

- Art. 19 - Delega tutela minori
- Art. 20 - Servizio educativo domiciliare
- Art. 21 - Reti di famiglie

TITOLO VI INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

- Art. 22 - Interventi di sostegno economico
- Art. 23 - Tipologia degli interventi di sostegno economico
- Art. 24 - Individuazione soglie d'accesso ed entità del contributo

TITOLO VII INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI RICOVERO NEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO

- Art. 25 - L'inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale a ciclo continuativo.
- Art. 26 - Finalità.
- Art. 27 - Destinatari.
- Art. 28 - Intervento economico integrativo ai costi di residenzialità in caso di incapacità economica dell'utente in applicazione del DPCM 159/2013.
- Art. 29 - Intervento economico integrativo ai costi di residenzialità in caso di incapacità economica dell'utente al di fuori del campo di applicazione del DPCM 159/2013.
- Art. 30 - Condizioni per l'integrazione della retta di ospitalità
- Art. 31 - Determinazione dell'integrazione della retta.
- Art. 32 - Coinvolgimento della rete familiare.
- Art. 33 - Recupero di risorse economiche.

Art. 34 - Ricovero in caso di urgenza.
Art. 35 - Scelta della struttura.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Disposizioni finali.

TITOLO I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina e determina i principi ed i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Maser ai sensi della legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali*". Il sistema integrato di interventi e Servizi Sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate, nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse ed impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi, mediante una alta integrazione socio sanitaria così come definito nella legge regionale n. 23 del 29.06.2012 "*Norme in materia di programmazione socio-sanitaria ed approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016*" e nei Piani di Zona approvati dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 8 quale strumento primario di attuazione della rete dei Servizi Sociali e dell'integrazione socio-sanitaria. Il comune svolge funzioni di erogazione dei servizi e prestazioni economiche ed interviene nella definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

3. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità e trasparenza il Comune, nei limiti delle proprie competenze e delle disponibilità di risorse di bilancio, garantisce l'erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

4. I Servizi sociali erogati dal Comune di Maser uniformano la propria azione a criteri di efficienza, efficacia, sussidiarietà e trasparenza nel rispetto dell'ordinamento giuridico vigente e della tutela dei dati personali dei soggetti interessati. Essi perseguono la necessaria integrazione e collaborazione con i servizi sanitari e quelli offerti dal privato sociale; promuovono la costruzione dei rapporti di rete sul piano istituzionale e favoriscono quello di auto-mutuo-aiuto e di solidarietà sia nell'ambito degli organismi sociali che in quello dei rapporti interpersonali.

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

1. Il sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni compatibili con i bisogni;
- e) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

2. Il Comune di Maser, nell'ambito delle finalità sovra elencate, persegue i seguenti obiettivi:

- a - integrare le politiche sociali con quelle sanitarie, educative, della formazione e del lavoro;
- b - realizzare un sistema di Servizi Sociali integrato tra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del Terzo Settore e le forme di autoorganizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale territoriale, con l'obiettivo fondamentale del "benessere" della comunità. Tale sinergia persegue l'inderogabile dovere di solidarietà sociale definendo percorsi attivi volti a ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire la sovrapposizione di competenze e la settorializzazione delle risposte.
- c - prevenire e rimuovere le cause d'ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni d'emarginazione nell'ambiente di vita, di studio o di lavoro;

- d - garantire il diritto delle persone all'autodeterminazione intesa come pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della famiglia e della comunità locale;
- e - assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento, il rispetto della specificità delle esigenze e consentendo congrui diritti per gli utenti;
- f - sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i minori in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- g - promuovere e attuare gli interventi a favore di adulti, anziani e disabili, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Art. 3 - Il ruolo del Servizio Sociale professionale

1. Il sistema di interventi e servizi ha carattere di universalità ed è fondato sui principi di solidarietà, imparzialità, equità, e non discriminazione. I Servizi resi dal Comune sono orientati all'integrazione e all'uniforme trattamento delle persone sul territorio di competenza. A tale fine il Servizio sociale professionale imposta le attività e l'organizzazione in chiave di processi di lavoro, attivando tutte le professionalità coinvolte, garantendo l'applicazione con procedure uniformi. Il "lavoro sociale" deve essere orientato a individuare e promuovere il valore e le risorse presenti nella comunità locale, con particolare attenzione al terzo settore, alle associazioni, al volontariato, alle parrocchie e ai gruppi informali.

2. Il sistema è orientato all'integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie ed educative, con le politiche della formazione e del lavoro. L'obiettivo viene perseguito:

- nello scambio di informazioni, conoscenze e risorse, secondo obiettivi comuni, in modo da potenziare le competenze e le risorse, a volte insufficienti o inefficaci se agite isolatamente;
- impostando strumenti e processi strutturati di integrazione con altre istituzioni pubbliche e private che consentano un potenziamento delle risorse della rete e danno l'opportunità al Comune di esercitare pienamente il ruolo di cabina di regia del sistema integrato di servizi.

3. Per rispondere in modo organico ed efficace ai bisogni complessi e al rapido evolversi dei bisogni delle persone, la struttura organizzativa del Sistema dei Servizi è improntato a criteri di interdisciplinarietà, flessibilità, semplificazione e trasparenza delle procedure.

4. L'approccio multidimensionale e multi professionale è il metodo sistematico nella valutazione, nella presa in carico e accompagnamento del caso.

5. L'obiettivo finale è quello di programmare, progettare e organizzare servizi e interventi personalizzati che siano la risposta più efficace ed efficiente al bisogno.

6. E' quindi fondamentale il ruolo di osservatorio sui bisogni e sulle risorse rivestito da tutti gli operatori del territorio quali sensori socio-territoriali, in grado di individuare e tempestivamente segnalare i bisogni emergenti, ma anche la loro evoluzione, e così orientare con efficacia la distribuzione delle risorse. E' importante lo sviluppo di una cultura e competenza in materia di valutazione, che consenta una lettura e un'analisi dei dati per capire se le politiche e gli interventi hanno saputo rispondere ai problemi e realizzare gli obiettivi programmati.

7. La progettazione, intesa come modo di operare e insieme di tecniche condivise e uniformi, si attua a livello di:

- organizzazione dei servizi;
- interventi individualizzati con la singola persona presa in carico.

8. La presa in carico con progetto personalizzato è un processo che coinvolge operatore ed utente e che richiede:

- rilevazione chiara dei problemi;
- definizione degli obiettivi generali e specifici;
- certezza dell'individuazione dei compiti e responsabilità;
- organizzazione di momenti di verifica.

9. La gestione e l'erogazione delle prestazioni sociali di cui al presente regolamento avviene nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di procedimento amministrativo, accesso e privacy.

10. In questo contesto operativo occorre ricordare il ruolo e le attività di competenza specifica della figura dell'assistente sociale, che è tenuta ad esercitare la propria attività in autonomia tecnico-funzionale e di giudizio nelle varie fasi del suo intervento, assumendo la piena e diretta responsabilità dell'attività che svolge e da quella svolta dal personale che coordina o dirige, ovviamente sempre all'interno e nel rispetto della scala gerarchica che prevede nel responsabile d'Area del Servizio a cui riferisce il superiore gerarchico diretto a cui rispondere. L'assistente sociale è responsabile diretta delle decisioni assunte, delle disposizioni e istruzioni impartite, delle

valutazione e pareri forniti, degli interventi di servizio sociale proposti e attuati, anche nel senso dei risultati conseguiti e dell'utilizzazione delle risorse e degli strumenti messi a disposizione.

11. L'assistente sociale nell'esperire il proprio mandato risponde ai principi contenuti nel Codice deontologico professionale.

Art. 4 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Maser esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, con l'art. 13 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con l'art.132, comma 1 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, con l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

2. Al fine dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*" e al Decreto 7 novembre 2014 "*Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10 comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159*" e successive modifiche.

Art. 5 - Destinatari degli interventi e dei servizi

1. Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento:

- a - i cittadini italiani residenti nel Comune e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri in possesso della Carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno, purché sempre residenti nel Comune. Il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento coincide con la data di residenza nel Comune.
- b - Le persone diverse da quelle indicate nel precedente comma, comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Rimane tuttavia obbligatorio comunicare tali interventi urgenti al Comune di residenza, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n 328/2000.

Art. 6 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale.

1. Il Comune di Maser realizza l'accesso ai servizi attraverso il Servizio Sociale Comunale, competente per:

- garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie del territorio dell'Ulss;
- orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

2. In base alla normativa vigente, accedono prioritariamente alla rete dei servizi sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la possibilità che altri soggetti diversamente qualificati segnalino situazioni che necessitano di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. 4. E' fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

5. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

6. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto o sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

7. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

8. Con comunicazione scritta e/o provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio.

Art. 7 - Attivazione d'ufficio.

1. Il Servizio Sociale Comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Art. 8 - Interventi e prestazioni

Gli interventi e le prestazioni disciplinate dal presente regolamento sono i seguenti:

- servizio sociale professionale;
- segretariato sociale;
- interventi per la domiciliarità (assistenza domiciliare, pasti a domicilio, trasporto sociale);
- interventi a sostegno della genitorialità;
- interventi ad integrazione del reddito (contributi economici);
- concessione di contributi economici ad integrazione delle rette di ricovero nei servizi residenziali.

Art. 9 - Istruttoria e valutazione del bisogno.

1. Il Servizio Sociale Comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- l) la capacità di aderire al progetto concordato.

3. La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

4. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Il Servizio opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente

TITOLO II COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Art. 11 - Compartecipazione al costo degli interventi e dei servizi.

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

2. Il Comune di Maser si conforma a quanto stabilito dal DPCM 159/2013, e successive modifiche, subordinando ogni prestazione sociale agevolata alla previa acquisizione dell'ISEE.

3. I criteri di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione ai servizi di competenza del Comune (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale per ciascun singolo servizio.

4. Le fasce di contribuzione dei servizi di cui al precedente comma, vengono ordinariamente aggiornate annualmente tenendo conto dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le indicazioni ISTAT.

5. Sulla base dell'art. 2 del DPCM 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

6. In situazioni non espressamente previste dai precedenti articoli, previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre alla Giunta Comunale la facoltà di agire in deroga alle precedenti norme, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

7. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio Sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

8. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

9. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:

- a - attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- b - agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti del cittadino, prevedendo anche forme di rateizzazione.

Art. 12 - Applicazione dell'ISEE

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;
- Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- "Prestazioni sociali": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia; (art. 1 punto D di cui al D.P.C.M. 159/2013).

- “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti; (art. 1 punto E di cui al D.P.C.M. 159/2013).
- “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi. (art. 1 punto F di cui al D.P.C.M. 159/2013).

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità di cui al presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;
- I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;
- Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;
- Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto;

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima .

4. A salvaguardia del richiedente è facoltà dell'Amministrazione Comunale introdurre nuovi criteri per il ricalcolo dell'Indicatore della situazione economica sulla base di una dichiarazione che faccia emergere mutazioni delle condizioni economiche non rilevabili dall'ISEE corrente, al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 13 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio Servizi Sociali, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari ad integrazione di quelli deputati ad altri Enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

2. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

3. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente evidenziato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

TITOLO III INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 14 - Servizio sociale professionale

1. Il Servizio Sociale Professionale ha come obiettivo il superamento di situazioni di disagio di persone, famiglie, gruppi e, più in generale, della comunità locale, nonché la promozione delle risorse individuali e di quelle presenti nel territorio. Tale attività è di competenza esclusiva dell'Assistente sociale, che la deve esercitare nella piena autonomia tecnico-funzionale e di giudizio nelle varie fasi del suo intervento, assumendo la piena e diretta responsabilità dell'attività che svolge e da quella del personale che coordina o dirige. E' sottoposta al Codice deontologico della professione, normativa di riferimento a cui si deve attenere nello svolgimento dell'attività professionale. Risponde, inoltre, al segreto professionale e d'ufficio. Per esercitare la professione l'Assistente sociale deve essere iscritto all'Albo professionale, secondo il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 ed adempiere agli obblighi di formazione ed aggiornamento professionale.

2. La funzione dell'Assistente sociale si estrinseca nei seguenti livelli:

- a - promozione ed attivazione della comunità locale;
- b - programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, gestire e verificare l'adeguatezza nonché il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'Assistente Sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piani di Zona;
- c - presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'Assistente Sociale integrata, quando è necessario, con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidimensionali) ed alla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere la propria condizione.

3. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale, in accordo e in collaborazione con l'utente e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.

4. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con i servizi e le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.

5. Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere accettato dall'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

6. La non adesione al progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

7. L'utente può accedere al servizio presente nel Comune di residenza su appuntamento e/o durante l'orario di servizio dell'Assistente Sociale.

8. L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

Art. 15 - Segretariato sociale professionale

1. Il servizio sociale comunale, mediante la figura dell'Assistente Sociale, coadiuvata da personale amministrativo debitamente formato, garantisce lo sportello di segretariato sociale professionale, con accesso libero e/o su appuntamento, in giorni e orari prestabiliti.

2. L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:

- a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenze nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
- d) segnalare le situazioni complesse ai competenti servizi specialistici dell'Azienda U.L.S.S., affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

3. Quando in sede di colloquio di segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del Servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale.

4. Ai servizi socio-assistenziali disciplinati dal presente regolamento non può essere delegata la titolarità dei servizi stessi, ma solo la loro gestione, mediante l'istituto della concessione dei servizi secondo l'ordinamento comunitario, l'appalto dei servizi o l'affidamento ad associazioni prive di lucro, che svolgono prevalentemente servizi di utilità pubblica all'interno del territorio. Anche in questi casi, la presa in carico ai servizi sociali sarà cura dell'Assistente Sociale e tale clausola sarà inserita negli eventuali capitolati speciali d'appalto o nelle convenzioni con le associazioni locali.

TITOLO IV INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'

Art. 16 - Servizio di assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", nell'ambito degli interventi per la domiciliarità e, più complessivamente, del sistema locale dei servizi sociali a rete, è volto ad assicurare il sostegno ai progetti di cura delle persone e delle famiglie nel loro ambiente di vita. Si intende per ambiente di vita del soggetto, non solo lo spazio fisico, ma l'intero contesto delle relazioni significative tra il soggetto e il suo mondo.

2. Il Servizio risponde a bisogni di carattere temporaneo o prolungato, ha l'obiettivo di promuovere o mantenere le condizioni di vita indipendente presso il proprio domicilio, sostenendo l'autonomia e la libertà di scelta delle persone, garantendo il maggior benessere possibile per il beneficiario e per chi si prende cura di lui (caregiver). Mira altresì a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno diminuendo o ritardando, per quanto possibile, l'eventuale istituzionalizzazione della persona.

In particolare il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari e sanitari territoriali.

3. I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari residenti o domiciliati nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

4. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone e/o famiglie non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa. La valutazione dello stato di bisogno e la presa in carico vengono effettuate dall'assistente sociale, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del presente Regolamento.

5. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc);
- b) sostegno della rete familiare dell'utente;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

6. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

7. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione annuale, definisce le soglie di compartecipazione dell'utenza al costo del progetto personalizzato che si intende attivare attraverso i servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 5 che chiarisce il contenuto del servizio di Assistenza Domiciliare.

Art. 17 - Servizio di trasporto sociale

1. Il servizio consiste nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura e riabilitazione, formazione e socializzazione, centri diurni ed occupazionali, centri di assistenza fiscale ed enti locali, istituti bancari e postali nonché altri luoghi per i quali se ne ravvisa la necessità

2. Si pone l'obiettivo di sostenere la domiciliarità della persona, consentendole di rimanere il più a lungo possibile nel proprio ambiente familiare attraverso l'accesso ai luoghi di svolgimento delle quotidiane attività personali, ricreative e sociali.

3. Sono destinatarie del servizio le persone che, anche temporaneamente, non sono in grado di provvedere autonomamente al raggiungimento dei luoghi di interesse e non hanno familiari o altri conoscenti in grado di provvedere a tale necessità.

4. Il servizio viene erogato nei limiti delle disponibilità dell'Ente in termini di risorse.

Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà dell'Ente e/o di un soggetto esterno con il quale il Comune stipula apposita convenzione o appalto.

5. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione; può prevedere l'andata, il ritorno o entrambe dall'abitazione della persona o altro luogo concordato.

6. Considerata la natura sociale del trasporto, esso non prevede la figura dell'accompagnatore e non può essere effettuato per persone che richiedano sorveglianza sanitaria o che necessitino dell'utilizzo di mezzi attrezzati dal punto di vista sanitario.

7. Le persone parzialmente e/o non autosufficienti, che necessitano di assistenza, dovranno essere accompagnate da una persona di fiducia per garantire il necessario supporto (es. operazioni di salita e discesa dall'automezzo), qualora l'autista non potesse assolvere a tali necessità.

8. Le persone ammesse al servizio potranno effettuare la prenotazione dello stesso richiedendolo all'Ufficio Servizi Sociali Comunale con almeno una settimana di anticipo, anche telefonicamente. Richieste al di fuori di questi termini potranno essere accolte solo in base alla disponibilità.

9. L'Assistente sociale può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione o la cessazione del servizio nel caso ne ravveda la necessità (es. reiterata inosservanza delle norme di buon comportamento, mancato pagamento del servizio, variazione delle condizioni di necessità).

10. L'erogazione del servizio di trasporto è soggetta alla partecipazione economica degli utenti, in forma forfettaria, così come stabilito da apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 18 - Casi particolari

In alcuni casi particolari, l'Assistente sociale, sulla base della propria valutazione professionale, si riserva la facoltà di proporre alla Giunta comunale la gratuità o la diversa compartecipazione al costo del servizio, in deroga ai precedenti articoli del Titolo IV del presente Regolamento.

TITOLO V INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'

Art. 19 - Delega tutela minori

1. Le modalità di delega all'ULSS n.8 degli interventi relativi all'inserimento presso famiglie o strutture residenziali di minori in condizione di disagio sono definite nell'atto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 avente oggetto "*Organizzazione degli interventi relativi all'inserimento presso famiglie o strutture residenziali di minori in condizione di disagio. DGRV n. 2430 del 31.07.2007. Approvazione.*" del 27/11/2008. In esso si specifica che vengono delegate all'ULSS n. 8:

- le funzioni istruttorie, le competenze tecnico professionali di valutazione e di presa in carico in merito alla tutela sociale minorile, nonché gli oneri per l'accoglienza dei minori privi di residenza in Italia e le loro madri;
- le funzioni di gestione amministrativa, ivi compresa anche la parte economica, relative agli interventi a favore di minori in situazioni di disagio e per l'inserimento presso famiglie e strutture tutelari.

Art. 20 - Servizio educativo domiciliare

1. Il Servizio Educativo Domiciliare è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza. Tale supporto si attua attraverso consulenze psico-sociali ed educative di sostegno al singolo e alla famiglia, concordando con gli interessati un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) volto a contrastare e/o risolvere situazioni di difficoltà quali condizioni di emarginazione, disagio, devianza.

2. Il servizio è finalizzato :

- al rinforzo delle competenze individuali e sociali del minore, alla socializzazione ed integrazione nel proprio territorio di appartenenza.
 - al recupero e rinforzo della funzione educativa dei genitori in casi di temporanea difficoltà nell'esercizio della stessa.
3. Destinatari del servizio sono:
- minori che si trovino in situazioni di disagio, pregiudizio educativo e/o rischio evolutivo, residenti anagraficamente nel territorio del Comune di Maser;
 - minori residenti le cui famiglie presentino difficoltà e/o carenze nell'esplicazione delle funzioni e ruoli genitoriali sotto l'aspetto educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale.
4. Gli interventi, svolti in ambito domiciliare e nel contesto di vita allargato del minore, si caratterizzano come segue:
- nel sostegno diretto al minore, l'operatore svolge una funzione di accompagnamento alle esperienze di crescita, alle opportunità di socializzazione facilitando anche l'accesso ad una rete di rapporti esterni alla famiglia;
 - nel sostegno dei genitori l'operatore svolge una funzione di affiancamento e rinforzo degli adulti nello svolgimento delle funzioni educative con i figli.
5. L'intervento del servizio educativo domiciliare viene valutato nei casi segnalati dai Servizi sociali di base, specialistici e dalla scuola, prevedendo l'intervento di Educatori Professionali che affiancheranno il minore.
6. Il progetto d'intervento prevede la valutazione multidisciplinare, attraverso il confronto fra le diverse figure professionali coinvolte ed il monitoraggio periodico attraverso équipes funzionali.
7. La Giunta Comunale, su proposta dell'Assistente Sociale, si riserva la facoltà di richiedere una compartecipazione economica alla famiglia d'origine del minore.

Art. 21 - Reti di famiglie

1. Le Reti Famiglie sono gruppi territoriali di famiglie che, in collaborazione coi servizi, offrono la disponibilità all'accoglienza di bambini/ragazzi nelle forme della vicinanza solidale, quindi con caratteristiche differenti rispetto all'affido. Il progetto delle Reti si inserisce nell'ambito delle "reti di prossimità" tra famiglie, declinandosi in una molteplicità di esperienze di aiuto informale rivolto, in particolare, a bambini e ragazzi all'interno della comunità locale di appartenenza. Elementi costitutivi del progetto sono:

- la promozione di un servizio di accoglienza e sostegno a bambini e ragazzi la cui famiglia è in difficoltà, integrando l'aiuto informale con il lavoro dei servizi istituzionali;
- la creazione ed il mantenimento di una cultura solidale attraverso varie forme di sensibilizzazione che favoriscano la diffusione di processi relazionali di solidarietà tra famiglie.

2. Gli obiettivi specifici consistono nel:

- attivare e sostenere le famiglie come soggetti promotori delle azioni previste dalle reti;
- favorire l'integrazione sociale delle famiglie in difficoltà all'interno del proprio territorio.

3. Tale servizio viene svolto in forma gratuita, coordinato dall'Assistente sociale e l'Amministrazione Comunale garantisce la copertura assicurativa compatibilmente con le vigenti norme di settore.

TITOLO VI INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Art. 22 - Interventi di sostegno economico

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero una riduzione/esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

3. Gli interventi di sostegno economico vengono concessi nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

4. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

5. Sono destinatarie delle prestazioni economiche tutte le persone residenti nel Comune di Maser, come individuate all'art. 5 del presente Regolamento e che si trovano in una delle condizioni di bisogno individuate al successivo comma del presente articolo.

6. Il Comune di Maser attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello delle persone a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

7. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) esistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali a favore di un soggetto.

Art. 23 - Tipologia degli interventi di sostegno economico

1. Le tipologie di contributo erogabili, in applicazione del presente regolamento, sono le seguenti:

A) Contributo ordinario

Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, con progetti personalizzati a favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione. Detto progetto è condiviso con l'utente e da questo debitamente sottoscritto.

Nell'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

B) Contributo straordinario

Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

2. I contributi economici di cui ai punti A) e B) del presente articolo, possono essere erogati totalmente o parzialmente in forma di beni (quali ad esempio alimenti, farmaci, indumenti, pagamento utenze, ecc. o agevolazioni tariffarie).

3. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

Art. 24 - Individuazione soglie d'accesso ed entità del contributo

1. Il valore economico delle soglie di accesso ai contributi di cui ai precedenti punti A) e B) viene determinato annualmente dalla Giunta comunale.

2. L'entità dei contributi è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno. Nello specifico, può essere prevista la restituzione della somma concordata, senza interessi e con modalità stabilite, tenuto conto della misura del contributo, della capacità di reintegro del reddito, dei tempi necessari per la restituzione delle somme ricevute.

TITOLO VII

INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI RICOVERO NEI SERVIZI RESIDENZIALI E

SEMIRESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO

Art. 25 - L'inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale a ciclo continuativo.

1. Le persone non autosufficienti possono essere assistite, oltre che al proprio domicilio, in strutture residenziali o semiresidenziali extra-ospedaliere quali: Centri Diurni, strutture per non autosufficienti, residenze sanitarie assistenziali (RSA). L'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) valuta nei confronti della persona e della famiglia una progettualità residenziale quando non siano presenti o attivabili altre progettualità territoriali.

2. L'ingresso in struttura avviene a seguito di un percorso di valutazione distrettuale (UVMD) multi professionale, che valuta tutte le dimensioni assistenziali necessarie per la persona e ne sancisce l'eleggibilità per l'ingresso, inserendo la persona in una graduatoria aziendale (dell'ULSS 8) ordinata per severità di condizione sanitaria e sociale. L'assegnazione del posto in struttura avviene con una Impegnativa di Residenza.

3. Attraverso l'Impegnativa di Residenza, il Servizio Sanitario Regionale (SSR) garantisce la quota di rilievo sanitario che viene erogata nominalmente alla struttura per ogni giornata di presenza della persona per le prestazioni assistenziali ed infermieristiche. Alla quota di rilievo sanitario si aggiunge la quota alberghiera, erogata dalla persona o dalla famiglia per le prestazioni tutelari ed alberghiere, tra cui il vitto, l'alloggio, l'igiene ambientale, le utenze e le spese legate alla ospitalità alberghiera nella struttura.

Art. 26 - Finalità.

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone con un livello di compromissione tale da non poter essere assistite a domicilio e/o prive di una rete familiare di riferimento in grado di offrire un idoneo supporto, un adeguato percorso di accoglienza ed assistenza all'interno di strutture residenziali, preservando o potenziando le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla loro riabilitazione.

Art. 27 - Destinatari.

Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- a - anziani non autosufficienti;
- b - persone con disabilità grave;
- c - adulti/anziani in condizioni di gravissima marginalità.

Art. 28 - Intervento economico integrativo ai costi di residenza in caso di incapacità economica dell'utente in applicazione del DPCM 159/2013.

1. Per contributo ad integrazione della retta di servizi residenziali e semiresidenziali a ciclo continuativo per le persone non autosufficienti si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota alberghiera della retta di ospitalità in strutture residenziali o semi residenziali accreditate, a carattere sociosanitario.

2. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo ai fini della determinazione del valore dell'ISEE si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3 del DPCM 159 del dicembre 2013.

3. La Giunta Comunale, con apposito atto, determina annualmente i criteri per l'accesso al contributo in oggetto.

Art. 29 - Intervento economico integrativo ai costi di residenza in caso di incapacità economica dell'utente al di fuori del campo di applicazione del DPCM 159/2013.

1. Il Comune di Maser, in tema di prestazioni sociali socio sanitarie, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita familiare valorizzando la persona nel proprio contesto familiare, si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali a ciclo continuativo, stimolando l'utilizzo dei servizi territoriali domiciliari.

2. Il Comune di Maser, laddove si sia reso necessario l'inserimento in struttura di un utente e questi non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento della retta di ospitalità, pur in presenza dell'intervento economico del Comune di cui all'art. 28 del presente regolamento, interviene ad integrare la medesima.

3. Nella fattispecie di cui al precedente comma 2 non trova applicazione il DPCM 159 del 2013 giacché in questo caso l'intervento economico del Comune viene garantito a prescindere dal valore dell'ISEE dell'utente.

Art. 30 - Condizioni per l'integrazione della retta di ospitalità

Per i residenti nel Comune di Maser, condizioni per accedere all'integrazione della retta al di fuori del campo di applicazione del DPCM 159 del 2013, sono:

- l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune al momento dell'inserimento stabile in struttura;
- la necessità per la persona di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio definita dall'Assistente Sociale del Comune e confermata in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD);
- la valutazione da parte dell'Assistente Sociale del comune e dell'UVMD che non sia presente o attivabile, come possibile alternativa al ricovero, una progettualità territoriale a causa dell'assenza o carenza della rete familiare;
- l'incapacità economica oggettiva di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito prendendo in considerazione l'insieme complessivo delle entrate e del patrimonio dell'utente.

Art. 31 - Determinazione dell'integrazione della retta.

1. L'importo del contributo a copertura della retta alberghiera è determinato dalla differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale, prendendo in considerazione tutte le entrate e tutto il patrimonio presente e futuro dell'utente, ivi compresa qualsiasi entrata a qualsiasi fine introitata dall'utente medesimo.

2. Nella quantificazione della quota rispettivamente a carico dell'utente e dell'Ente, si terrà conto di una somma mensile da utilizzare per le spese personali dell'utente, commisurata al suo reale utilizzo.

3. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.

Art. 32 - Coinvolgimento della rete familiare.

1. L'intervento di integrazione della retta si inserisce nell'ambito di un progetto individuale che si orienta ai principi di coinvolgimento e di corresponsabilità della rete familiare nella cura dell'assistito.

2. Al fine di garantirne l'applicazione, il servizio sociale è tenuto ad esperire ogni azione resa possibile dalla normativa vigente, ivi comprese:

- la convocazione dei familiari;
- l'informazione sulla possibilità dell'assistito di richiedere sostegno economico ai soggetti tenuti agli alimenti (art. 433 del codice civile), nell'ambito degli obblighi di assistenza familiare;
- la presentazione della figura dell'Amministratore di Sostegno a tutela dell'assistito.

Art. 33 - Recupero di risorse economiche.

1. Al fine di recuperare ulteriori risorse economiche atte al pagamento della retta di ricovero, in presenza di eventuali beni mobili e/o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato rimane vincolato al pagamento della retta.

2. In presenza di bene immobile non adibito ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione dello stesso, fermo restando che il ricavato rimane vincolato al pagamento della retta.

3. Il servizio sociale attiva le azioni necessarie per recuperare ulteriori risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, anche nel caso di redditi certi ma futuri (ad es. pensioni ed indennità varie, comprensive di somme arretrate nel caso sia maturato un credito da parte dell'Ente).

4. In ogni caso, le somme erogate dall'Ente ad integrazione delle rette sono considerate quali forme di anticipazione e l'Ente vanta il proprio credito all'apertura della successione.

5. Inoltre, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di promuovere istanza per la nomina di un Amministratore di sostegno a favore dell'assistito.

Art. 34 - Ricovero in caso di urgenza.

1. Si prevede la possibilità di erogare un contributo pari alla retta di accoglienza, in attesa di ridefinire il contributo in un momento successivo e di procedere al recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza, nei casi in cui:

- a - il ricovero della persona in struttura risulti urgente e non prorogabile;

- b - la persona da ricoverare sia completamente priva di risorse;
- c - la persona da ricoverare, pur disponendo di risorse economiche, non sia in grado di provvedere alla loro gestione, non abbia persone di riferimento e si debba procedere alla nomina di un amministratore di sostegno/curatore/tutore.

2. Qualora la condizione economica fosse tale da non dare diritto ad agevolazioni economiche sulla retta e tuttavia fossero presenti nel nucleo familiare condizioni di particolare gravità e/o rischio tali da rendere necessario il ricovero, in casi eccezionali le agevolazioni possono essere concesse con provvedimento motivato, in deroga alle condizioni economiche, sulla base di adeguata istruttoria e proposta del servizio sociale, anche in applicazione degli art. 3 e 6 del DPCM. n. 159/2013.

Art. 35 - Scelta della struttura.

Nel caso in cui il Comune di Maser debba procedere con l'integrazione della retta di inserimento in struttura, la scelta della struttura stessa non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi familiari, ma deve essere concordata con il Servizio Sociale del Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo, per i familiari e per l'Ente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

2. Tutte le disposizioni legislative, attuative e correttive emanate dopo l'approvazione del presente Regolamento troveranno applicazione, previa modifica del presente Regolamento, in tutti i procedimenti che verranno attivati successivamente alla modifica stessa, facendo pertanto salvi i procedimenti in corso.

3. Per effetto del presente Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti relative ai criteri per la concessione di prestazioni agevolate nei settori in oggetto.

===*===